

PROCESSO VERBALE ADUNANZA CCXVIII

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO**

1° ottobre 2013

Presidenza: Sergio BISACCA  
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 1 del mese di ottobre duemilatredici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 26 settembre 2013 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:  
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Sergio BISACCA - Costantina BILOTTO - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Carlo GIACOMETTO - Salvatore IPPOLITO - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Erika FAIENZA - Eugenio GAMBETTA - Domenico GIACOTTO - Nadia LOIACONI - Franco PAPOTTI - Claudia PORCHIETTO - Maurizio TOMEIO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Alberto AVETTA - Roberto RONCO.

Commissione di scrutinio: Vilmo CHIAROTTO - Michele MAMMOLITO - Domenico PINO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: 5T S.r.l. - Proposte di modifica dello Statuto sociale. Approvazione.**

N. Protocollo: 35667/2013

Il **Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot**, pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente della Provincia, a nome della Giunta (16/9/2013) il cui testo è sottoriportato.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

La Società 5T S.r.l., con sede in Torino, Via Bertola n. 34, capitale sociale di Euro 100.000,00, svolge attività di promozione, gestione e sviluppo di sistemi innovativi per la mobilità. In particolare, la Società si occupa di gestire, mantenere e offrire l'assistenza del sistema 5T e di altre applicazioni telematiche per la mobilità (compreso il sistema semaforico), nonché della estensione del sistema medesimo nelle aree cittadine e metropolitane e delle sue innovazioni tecnologiche. Le attività si estendono, inoltre, alla partecipazione ad iniziative di ricerca finalizzate allo sviluppo del settore della telematica per i trasporti.

Fin dal 1992 la Società, inizialmente in forma consorzio, poi di società consortile, ed oggi, infine, come società a responsabilità limitata, ha gestito e sviluppato i sistemi di controllo della viabilità e del traffico per conto della Città di Torino e della GTT S.p.A. (prima ATM).

Con deliberazione prot. n. 51865/2008 in data 11 novembre 2008 il Consiglio Provinciale deliberava di partecipare alla Società mediante acquisizione di una quota pari al 5% del capitale sociale, offerta in vendita dal socio GTT S.p.A., e contestualmente approvava alcune modifiche dello Statuto sociale utili a permettere di realizzare un controllo *in house* sulla Società da parte dei soci.

Attualmente la partecipazione della Provincia di Torino alla Società in oggetto ammonta ad euro 5.000,00, pari al 5% dell'intero capitale sociale sottoscritto e versato dalla compagine societaria, meglio descritta nel prospetto di seguito riportato:

Socio	Partecipazione in euro	% sul capitale sociale
Gruppo Torinese Trasporti (GTT) S.p.A.	35.000	35%
Regione Piemonte	30.000	30%
Comune di Torino	30.000	30%
<b>Provincia di Torino</b>	<b>5.000</b>	<b>5%</b>
TOTALE	100.000	100%

***Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto vigente "La Società ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento, nell'ambito del territorio piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate nell'art. 1 L.R. Piemonte 4.1.2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore".***

La Società si propone come interlocutore privilegiato per la Provincia e per le sue esigenze di infomobilità. La stessa, infatti, per gli studi e i dati di cui dispone partitamene per l'area metropolitana rappresenta il soggetto giuridico idoneo a veicolare l'informazione all'utenza, a monitorare e indirizzare la gestione del trasporto pubblico locale, ad offrire, in condizioni di efficacia ed efficienza, tutte le informazioni di cui un soggetto di governo di area vasta quale la Provincia ha necessità di disporre.

Alla luce della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica (tra cui, in particolare, l'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006 e l'art. 4 D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 cosiddetta "spending review") e tenuto conto dell'evoluzione della

giurisprudenza comunitaria sull'istituto dell'*in house providing*, è emersa la necessità da parte dei soci di approfondire alcune questioni circa le capacità operative di 5T e le sue effettive potenzialità di sviluppo sul mercato. Pertanto, è stato avviato un percorso comune di analisi e di approfondimento per verificare la corretta qualificazione di 5T S.r.l. e dei servizi da questa svolti.

In esito a tale articolato percorso il Consiglio di Amministrazione, facendo proprio il parere dell'Avv. Simona Rostagno, ritiene che:

- a) a 5T S.r.l. non si applichi l'art. 13 del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006. Secondo consolidata giurisprudenza possono definirsi "strumentali" e come tali sottoposti all'art. 13<sup>1</sup> del D.L. 223/2006 convertito nella L. 248/2006, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali. Le società strumentali ai sensi dell'art. 13 del D.L. 223/2006 sono strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla P.A. e non al pubblico nemmeno in forma mediata. Alla luce di quanto sopra, la società 5T non risulta interessata dall'applicazione dell'art. 13 del D.L. 223/2006 in quanto pone in essere attività che si risolvono in segmenti del servizio pubblico di gestione della mobilità nelle sue diverse accezioni che hanno come fruitori diretti i cittadini.
- b) a 5T S.r.l. non si applichi l'art. 4<sup>2</sup> del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 ("spending review") in quanto tale norma si riferisce alle tipiche società strumentali in house predisposte e funzionali al consumo di beni rivolti alla sola P.A., che non sono in alcun modo funzionali alla collettività, con l'esclusione delle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Pertanto 5T è esclusa dall'applicabilità della "spending review" in quanto svolge servizi di interesse generale e non presenta un fatturato per prestazione di servizi a favore di P.A. superiore al 90% dell'intero fatturato realizzato.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione di 5T S.r.l. ha deliberato, in data 28 giugno 2013, le proposte di modifica degli artt. 2 e 10 dello Statuto sociale che saranno oggetto di discussione e deliberazione da parte dei Soci nell'Assemblea straordinaria convocata per il giorno 7 ottobre 2013, ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 8 ottobre 2013, ore 11 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

#### 1. Modifiche Statuto societario.

Con successiva nota ns. prot. n. 153879 del 16.9.2013 la Società ha altresì trasmesso ai Soci le proposte di modifica degli articoli 16, e 21 dello Statuto sociale, finalizzate a recepire la normativa vigente in materia di equa rappresentanza di genere, nonché dell'art. 27 dello Statuto

<sup>1</sup> "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale."

<sup>2</sup> " Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante....omissis....

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica....omissis"

nel quale si rinvia, per la disciplina transitoria in materia di equilibrio di genere, alle norme del Regolamento attuativo, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251.

Infatti, con Legge 12 luglio 2011, n. 120 recante “*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*” sono state introdotte disposizioni normative volte a garantire l’equa rappresentanza tra i generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società non quotate ma soggette al controllo delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne queste ultime società, l’effettività della prescrizione normativa è stata subordinata all’emanazione di un apposito Regolamento attuativo, il D.P.R. 30.11.2012, n. 251 approvato in data 26 ottobre 2012 ed entrato in vigore il 12 febbraio 2013.

Nelle more dell’adozione del Regolamento citato, il Consiglio Provinciale, con la mozione prot. n. 39929/2011 del 9 novembre 2011, aveva già impegnato la Giunta a promuovere l’equa rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l’inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepissero i principi indicati nella Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Il Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 251/2012 si applica alle società costituite in Italia, controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono alla nomina dei propri organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, a partire dal primo rinnovo successivo al 12 febbraio 2013 per una durata di tre mandati consecutivi.

A tal fine, almeno un terzo dei componenti degli organi sociali delle suddette società deve essere composto dal “genere meno rappresentato”. Per il primo mandato la quota deve essere pari almeno ad un quinto del numero dei componenti. Tale meccanismo di nomina deve essere assicurato anche in caso di sostituzione di uno dei membri dell’organo al fine di rendere più certo ed esteso l’ambito di applicazione della nuova normativa.

Le società pubbliche interessate devono adeguare i propri Statuti alla disposizione di genere secondo quanto riportato nel Regolamento e devono comunicare alla Presidenza del Consiglio o al Ministro per le Pari opportunità la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina ovvero, in corso di mandato, dall’avvenuta modificazione della composizione.

Le proposte di modifica dello Statuto sociale sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e riguardano sinteticamente i seguenti articoli:

- Art. 2 - Oggetto sociale: viene eliminato il riferimento al territorio piemontese come ambito di intervento della Società, che peraltro comunque non era dovuto rispetto al modello *in house*. E’ eliminato il riferimento all’esclusività dell’oggetto sociale che è una reminiscenza collegata alle società tipicamente strumentali; inoltre sono stati rivisti i settori di intervento, attualizzandoli. Nel penultimo periodo è stato eliminato il riferimento all’affidamento diretto, in quanto, alla luce della giurisprudenza attuale, l’affidamento diretto da parte dei partecipanti è una conseguenza del controllo analogo esercitato dagli enti che compongono la compagine sociale. L’ultimo periodo è stato modificato per dare maggiore risalto al concetto di prevalenza;
- Art. 10 - Trasferimento delle quote di partecipazione - Diritto di prelazione: viene previsto che possano acquisire la qualità di socio anche i soggetti aventi natura compatibile con il modello *in house providing*, secondo la più recente giurisprudenza comunitaria intervenuta in materia: 1) cfr. Corte di Giustizia II 17 luglio 2008 C-371/05 par. 28, con riferimento alla presenza di “privati” che in quel caso non “inquinavano” in quanto erano imprese comunali; 2) Corte di Giustizia III, 10 settembre 2009 C-573/07, in materia di vincoli alla cessione;

- Art. 16 - Amministrazione: viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012; tale principio dell'equa rappresentanza deve essere garantito e trova applicazione anche alle sostituzioni dei componenti l'organo di amministrazione nell'ipotesi di cessazione di un membro dalla carica in corso di mandato;
- Art. 21 - Controllo legale dei Conti: anche per l'organo di controllo viene introdotta la clausola che garantisce l'equilibrio tra i generi nella relativa composizione, che trova applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti;
- Art. 27 - Rinvio alla legge: per la disciplina transitoria relativa alle disposizioni degli artt. 16 e 21 in materia di equilibrio di genere si rinvia alle norme del D.P.R. n. 251/2012.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64200/2008 in data 31 marzo 2009, questa Amministrazione ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni in società e consorzi che perseguono finalità istituzionali ovvero sono rivolte alla produzione di servizi di interesse generale, al fine di attuare il riordino delle stesse ai sensi dell'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

Dato atto che il Consiglio Provinciale, con il sopra citato provvedimento n. 64200/2008, ha deliberato, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, commi 27 e ss. della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia di Torino e di considerare di interesse generale, nell'ambito del livello di competenza provinciale, le attività svolte ed i servizi prodotti da 5T S.r.l. autorizzando il mantenimento della partecipazione provinciale nella società stessa;

Rilevato, altresì, che il Consiglio Provinciale con la Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015, approvata con deliberazione n. 23424/2013 in data 18.6.2013 ha riconfermato, per il ciclo di programmazione 2013 - 2015, le motivazioni strategiche e di pubblica utilità che hanno presieduto alle decisioni di ingresso della Provincia in 5T S.r.l. e che sono state ribadite dal Consiglio stesso nella citata deliberazione di riordino del 31 marzo 2009;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto di 5T S.r.l. e le proposte di modifica del medesimo;

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora le proposte di modifica degli articoli dello Statuto di 5T S.r.l. nel testo sopracitato;

Vista la Legge 12 luglio 2011, n. 120, pubblicata in G.U. n. 174 del 28 luglio 2011, recante *"Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati"*;

Richiamata la mozione prot. n. 39929/2011 approvata in data 9 novembre 2011, con cui il Consiglio Provinciale ha impegnato la Giunta a promuovere l'equilibrata rappresentanza dei generi negli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati dalla Provincia, favorendo l'inserimento negli Statuti di detti organismi di norme che recepiscano i principi indicati nella citata Legge 12 luglio 2011, n. 120;

Dato atto:

- che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008

(Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in 5T S.r.l. in quanto la proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto e riguardante l'oggetto sociale è finalizzata a meglio definire e ad ampliare l'ambito di operatività della Società, nonché ad aumentare la competitività e le potenzialità di sviluppo sul mercato mediante l'aggiornamento e l'attualizzazione delle attività in funzione dei recenti progressi della tecnologia e allo scopo di realizzare economie di scala;

- che le restanti proposte di modifica degli articoli 10, 16, 21 e 27 dello Statuto sociale hanno carattere di necessario adeguamento alla più recente giurisprudenza comunitaria e alle sopravvenute disposizioni legislative in materia;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);

Visto l'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza relativa alle partecipazioni dell'Ente locale alle società di capitali;

Sentita la 7<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in data 26 settembre 2013;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e che si richiamano integralmente, le proposte di modifica degli articoli 2, 10, 16, 21 e 27 dello Statuto sociale di 5T S.r.l. con sede in Torino, Via Bertola n. 34, C.F. 06360270018, riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea Straordinaria dei soci convocata per il giorno 7 ottobre 2013, ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 8 ottobre 2013, ore 11 in seconda convocazione, a discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 3) di dare atto che permangono i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i.) per il mantenimento della partecipazione in 5T S.r.l., per le motivazioni in premessa riportate;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i. (Legge Finanziaria 2008);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.

\* \* \* \* \*

*(Seguono:*

- *l'illustrazione dell'Assessore Vana;*
- *l'intervento e dichiarazione di voto del Consigliere Corda;*

- *le precisazione dell'Assessore Vana; per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati).*

~ ~ ~ ~ ~

Il **residente del Consiglio**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: 5T S.r.l. - Proposte di modifica dello Statuto sociale. Approvazione.**

N. Protocollo: 35667/2013

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Botticelli - Cerchio - Corda - Giacometto - Pianasso - Puglisi - Rabellino - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26  
Votanti = 26

Favorevoli 26

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta approvata.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 12 (Albano - Bonansea - Borgarello - Botticelli - Cerchio - Corda - Giacometto - Pianasso - Puglisi - Rabellino - Ruffino - Surra)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 26  
Votanti = 26

Favorevoli 26

(Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Fazzone - Ferrentino - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Saitta - Sammartano - Tolardo - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to B. Buscaino

Il Presidente del Consiglio  
F.to S. Bisacca

/ar

**ALLEGATO A**

<b>STATUTO VIGENTE</b>	<b>MODIFICHE PROPOSTE</b>
<p><b>ART. 2 - OGGETTO SOCIALE</b></p> <p>La società, ha ad oggetto esclusivo lo svolgimento, nell'ambito del territorio piemontese, dei servizi relativi alle attività indicate nell'art. 1 L.R. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.</p> <p>In particolare la società eserciterà le seguenti attività di impresa nell'esclusivo interesse dei propri soci:</p>	<p><b>ART. 2 - OGGETTO SOCIALE</b></p> <p>La società ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate all'art.1 L.Reg.Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1 e s.m.i. oltrechè correlate e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e comunque la prestazione di servizi inerenti la mobilità.</p> <p>In particolare, la società eserciterà le seguenti attività di impresa:</p>
<p>- progettazione, installazione e gestione di sistemi per la mobilità, per l'informazione e per altri servizi connessi al cittadino, per l'integrazione tariffaria ivi compresi lo sviluppo e la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale (BIP);</p>	<p>sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;</p>
<p>- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e dei servizi di mobilità in generale, compresa la logistica, mediante il necessario supporto tecnologico;</p>	<p>servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;</p>
<p>monitoraggio e controllo del traffico e della circolazione ivi compresa la regolazione semaforica mediante le necessarie tecnologie;</p>	<p>sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;</p>
<p>sviluppo ed applicazione di sistemi informatici per le attività sanzionatorie, relative alla fruizione del trasporto pubblico e dei servizi accessori, effettuate per via telematica;</p>	<p>sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;</p>

	sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;
	sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;
studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti alinee anche attraverso l'accesso a canali di finanziamento di organismi internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) riunioni temporanee di impresa, consorzi e società consortili, società di capitali e GEIE;	studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;
produzione di dati statistici di informazioni relative al traffico, alla circolazione ed al transito del trasporto pubblico ai fini della pianificazione ed integrazione della politica dei trasporti regionale, provinciale e locale;	acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità.
La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche.	La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie funzionalmente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società, escluse soltanto quelle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche.

<p>Fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. art. 2474 c.c.)</p>	<p>Fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 cod. civ., la società può altresì assumere, sempre al solo fine del perseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio. La società può altresì prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. (v. art. 2474 c.c.)</p>
<p>La società può ricevere l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, ai sensi e con le modalità previste dall'art.113 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i..</p>	<p><b>ELIMINATO</b></p>

<p>La Società è tenuta a realizzare e gestire la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici o organismi di diritto pubblico soci che la controllano.</p>	<p>La Società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima ed esercitanti il controllo analogo sulla stessa.</p>
<p>ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE</p>	<p>ART. 10 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - DIRITTO DI PRELAZIONE</p>
<p>Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici locali e gli organismi di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte.</p> <p><i>Segue come in precedenza...</i></p>	<p>Possono acquisire la qualità di socio della società unicamente gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico o i soggetti di natura comunque compatibile con il modello in house providing.</p> <p>Le quote della società non possono essere trasferite a soggetti privati, salvo che abbiano natura compatibile con il modello in house providing.</p> <p><i>Segue come in precedenza...</i></p>

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE	ART. 16 - AMMINISTRAZIONE
<p>La società è amministrata, alternativamente:</p> <p>a) da un amministratore unico:</p> <p>b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri in conformità alla legislazione vigente;</p> <p>Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori</p>	<p>La società è amministrata, alternativamente:</p> <p>a) da un amministratore unico:</p> <p>b) da un Consiglio di amministrazione composto da due o più membri in conformità alla legislazione vigente;</p> <p>Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.</p> <p>Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore</p>
<p>Gli amministratori devono essere professionisti di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria o essere parte della struttura o degli uffici degli soci.</p> <p>Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.</p>	<p>Gli amministratori devono essere professionisti di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria o essere parte della struttura o degli uffici degli soci.</p> <p>Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.</p>

<p>Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.</p>	<p>Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.</p>
	<p>In caso di cessazione anticipata della carica di amministratore, all'atto della sostituzione conseguente deve essere mantenuto l'equilibrio tra i generi maschile e femminile di cui al terzo periodo</p>
<p>Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 c.c..</p> <p><i>Segue come in precedenza...</i></p>	<p>Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta degli Amministratori ex art. 2449 c.c..</p> <p><i>Segue come in precedenza...</i></p>
<p>ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI</p>	<p>ART. 21 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI</p>
<p>L'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.</p> <p>Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta dei sindaci ex art. 2449 c.c.</p>	<p>L'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 cod. civ.</p> <p>Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.</p> <p>Ai soci Enti Pubblici spetta la nomina diretta dei sindaci ex art. 2449 c.c.</p>
	<p>Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, in modo che il genere meno rappresentato ottenga, ivi compreso il caso dell'esercizio del diritto di nomina diretta, almeno un terzo dei componenti, fatto salvo il caso di disposizione legislativa di diverso tenore.</p> <p>La quota di cui sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della</p>

	stessa quota
ART. 27 - RINVIO ALLA LEGGE	ART. 27 - RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.	Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.
	In particolare per la disciplina transitoria relativa alle disposizioni degli artt. 16 e 21 in materia di equilibrio di genere si rinvia alle norme del dpr 251/2012